



CODICE DI CONDOTTA

A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

**Gruppo Podistico AVIS Forlì A.S.D.
con sede in Forlì - Via G. Della Torre n. 7**

PREMESSA

Ogni Iscritto/a è tenuto a mantenere un comportamento sportivo e rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni Iscritto/a è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Iscritto/a costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente Codice di Condotta sono:

- a) tutti gli Iscritti alla Società, anche tesserati FIDAL presso la Società, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, Tecnici e Dirigenti della Società;
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 2 – CONDOTTE VIETATE

Sono vietate e sanzionate, ai sensi dell'art. 6, le seguenti condotte commesse in ogni forma e/o modalità, di persona o tramite qualsiasi modalità telematica o informatica, sul web o attraverso messaggi, e-mail, social network, blog o qualsiasi piattaforma/applicazione multimediale.

- 1) **Abuso psicologico**, inteso come qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità di tutti gli Iscritti, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- 2) **Abuso fisico**, inteso come qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del Tesserato. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
- 3) **Molestia sessuale**, intesa come qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
- 4) **Abuso sessuale**, inteso come qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Iscritto/a a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare l'Iscritto/a in condizioni e contesti non appropriati.
- 5) **Negligenza**, intesa come il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici dell'Iscritto/a.
- 6) **Incuria**, intesa come la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
- 7) **Bullismo/cyberbullismo**, inteso come qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- 8) **Abuso di matrice religiosa**, inteso come l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- 9) **Comportamenti discriminatori**, intesi come qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status sociale economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3 - DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

Tutti gli Iscritti devono:

- 1) Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Iscritti.
- 2) Astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo.
- 3) Garantire la sicurezza e la salute degli altri Iscritti, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo.
- 4) Impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Iscritti nei percorsi educativi e formativi.
- 5) Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva.
- 6) Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva.
- 7) Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi.
- 8) Collaborare con gli altri Iscritti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi).
- 9) Segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding della Società situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 4 - DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

- 1) Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
- 2) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli Iscritti, specie se minori.
- 3) Contribuire alla formazione e alla crescita armonica degli Iscritti, specie se minori.
- 4) Evitare ogni contatto fisico non necessario con gli Iscritti, specie se minori.
- 5) Promuovere un rapporto tra Iscritti improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore.
- 6) Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza.
- 7) Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo.
- 8) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati.
- 9) Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse.
- 10) Sostenere i valori dello sport, altresì educare al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli Iscritti.
- 11) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.
- 12) Segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding della Società e/o al Safeguarding Officer FIDAL situazioni, anche potenziali, che esponano gli Iscritti a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 5 - DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

- 1) Rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- 2) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- 3) Comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- 4) Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- 5) Rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- 6) Rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- 7) Mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- 8) Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- 9) Evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- 10) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile Safeguarding della Società e/o al Safeguarding Office FIDAL;
- 11) Segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding della Società e/o al Safeguarding Office FIDAL situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 – SANZIONI

Chiunque tra i soggetti specificati nell'art. 1, nei cui confronti si applica il Codice di Condotta, mette in atto le condotte vietate di cui all'art. 2 ovvero non rispetta i doveri e gli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e 5 o comunque, recando pregiudizio diretto agli Iscritti soprattutto se minori, non si attiene alle norme di comportamento previste, è punibile con le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo verbale;
- b) l'ammonizione scritta;
- c) la sospensione o interruzione del rapporto contrattuale instaurato nel caso di collaboratori retribuiti;
- d) la sospensione o interruzione del rapporto di volontariato in caso di collaboratori volontari;
- e) la sospensione dallo svolgimento dell'attività sportiva;
- f) la radiazione dall'Associazione in caso di Soci Iscritti.

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto in tema di decadenza dei Soci, le medesime sanzioni sono applicabili nei confronti degli Iscritti/Soci che, in qualsiasi maniera, commettano violazioni delle regole associative o dei principi e valori fondativi della Società o abbiano tenuto comportamenti incompatibili con i medesimi principi e valori.

La determinazione della sanzione deve essere modulata e proporzionata in base alla gravità del comportamento tenuto e al rapporto instaurato con la Società, tenendo in particolare considerazione

la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali ad esempio la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima).
Gli abusi delle segnalazioni, che risultino manifestamente infondate o presentate in mala fede, costituiscono condotta sanzionabile ai sensi del presente Codice.

Art. 7 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo, esaurita l'attività istruttoria, eventualmente acquisita la relazione e le conclusioni del Responsabile Safeguarding nelle materie di sua competenza, contesta senza ritardo, in forma chiara e precisa, l'incolpazione con riferimento ai precetti violati, assegnando all'incolpato un termine per presentare eventuali deduzioni difensive o chiedere di essere ascoltato personalmente.

Le conclusioni e le proposte del Responsabile Safeguarding non sono comunque vincolanti.

Nei casi di urgenza e pericolo, ricorrendo fondati elementi, nel corso del procedimento è facoltà del Consiglio Direttivo applicare la misura cautelare della sospensione dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali.

Il Consiglio Direttivo conclude il procedimento con deliberazione motivata, in cui dispone l'archiviazione ovvero applica una sanzione tra quelle previste dall'art. 8 o dallo Statuto e dai Regolamenti.

La decisione del Consiglio Direttivo che dispone la radiazione è impugnabile di fronte all'Assemblea dei Soci nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 8 - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

La Società, quando intenda instaurare un rapporto di collaborazione o di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti con minori, richiede al candidato la preventiva presentazione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 - RISERVATEZZA

Il 'Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società' e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento disciplinare sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento Safeguarding FIDAL, fatte salve le esigenze comunque derivanti dal procedimento.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Forlì, dicembre 2024.